

COMITATI DI QUARTIERE E FRAZIONE REGOLAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comitato di Quartiere/Frazione

1. Il Comune di Cuneo favorisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità ai sensi dell'articolo 8 del dlgs 267/2000.
2. Lo Statuto Comunale, nelle disposizioni previste dal titolo V, promuove forme organizzate del territorio di coordinamento delle attività partecipative su base di quartiere. Ai fini della rappresentanza territoriale, il Comune riconosce i comitati di quartiere/frazione quali organismi di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa.
3. Il Comitato di Quartiere/ Frazione è un organismo apartitico senza fini di lucro.
4. Per quartiere/frazione si intende un'entità naturale o di fatto senza personalità giuridica, divisa sulla base di ambiti urbani e territorialmente omogenei e in relazione al numero dei residenti. Tale suddivisione ha come unico scopo quello di semplificare le norme di aggregazione dei cittadini secondo criteri di congruenza territoriale e sociale.

Art. 2 - Delimitazione dei Quartieri /Frazioni

1. L'estensione territoriale dei Comitati di quartiere/frazione corrisponde alle delimitazioni previste dal Consiglio Comunale come da allegata planimetria.
2. La suddivisione planimetrica territoriale dei quartieri potrà essere aggiornata sotto il profilo territoriale, anche tenuto conto dell'evoluzione urbanistica della città di iniziativa diretta del Consiglio Comunale o su richiesta dei Comitati di Quartiere coinvolti a seguito di valutazione positiva da parte del Consiglio Comunale. La suddivisione dovrà essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE/FRAZIONI

Art. 3 - Statuto dei Comitati di Quartiere/Frazione

Il Comitato di Quartiere/Frazione adotta lo Statuto approvato dal Consiglio Comunale che non contrasti con lo Statuto Comunale e con il presente regolamento e che ne disciplini nel dettaglio l'attività.

Art. 4 - Organi e relative cariche dei Comitati di Quartiere/Frazione

Sono organi dei Comitati di Quartiere/Frazione:

1. Lo statuto dovrà comunque necessariamente prevedere quali organi dei Comitati di Quartiere:
 - a) il Consiglio di Quartiere;
 - b) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Quartiere;
 - c) l'Assemblea Generale;
 - d) il segretario;
 - e) il Tesoriere.
2. Il numero dei componenti del Consiglio di Quartiere è stabilito dallo Statuto del Comitato di quartiere in numero dispari e variabile da un minimo di cinque ad un massimo di tredici componenti, compreso il Presidente; i componenti del Consiglio di Quartiere esercitano il loro mandato gratuitamente.
3. Il Presidente:
 - a) rappresenta il Comitato di Quartiere;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere e dà attuazione alle sue deliberazioni;
 - c) tiene direttamente o tramite proprio delegato i rapporti con l'Amministrazione;
 - d) convoca l'Assemblea generale.
4. L'assemblea generale viene convocata ogni qualvolta il Consiglio di Quartiere lo ritenga utile o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, per la trattazione di temi di particolare importanza per il quartiere ed in ogni caso almeno una volta l'anno per il resoconto dell'attività svolta dal Consiglio stesso.

CAPO III - COSTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE ED ELEZIONE DEI LORO ORGANI

Art. 5 - Promozione e costituzione dei Comitati di Quartiere

1. Ciascun Quartiere e ciascuna Frazione, identificati dall'art. 2 del presente regolamento, costituiscono il proprio Comitato. Per ogni Quartiere o Frazione può essere riconosciuto un solo Comitato.
2. Possono essere candidati a Consigliere di Quartiere/Frazione i residenti nel quartiere/frazione stesso, nonché gli esercenti di una attività economica operante nel quartiere ed i legali rappresentanti delle associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato aventi sede nel quartiere, purché maggiori di 18 anni.

Art. 6 - Elezioni dei Comitati di Quartiere/Frazione

1. Le elezioni di ciascun Comitato vengono indette dal Comitato/Consulta almeno 60 giorni prima della scadenza dello stesso. La Consulta, di concerto con il Comitato in scadenza, nomina una commissione elettorale che vigilerà sulla corretta attuazione delle norme che regolano lo svolgimento delle elezioni dei Comitati di Quartiere e Frazione. Non possono far parte della commissione elettorale i candidati alla carica di consigliere di quel quartiere/frazione. La presentazione delle candidature deve essere fatta entro 30 giorni dalla data delle elezioni. La candidatura dovrà essere inviata entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile inviando una email al comitato di quartiere o consegnando brevemente una richiesta di adesione al Presidente uscente del Comitato di Quartiere.
2. La Consulta in accordo con i comitati, indice le elezioni e collabora all'organizzazione e alla

pubblicizzazione dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione.

3. La commissione elettorale, al termine delle votazioni, provvederà allo scrutinio e alla stesura del verbale ed entro 3 giorni lo trasmetterà all'ufficio comunale competente.
4. Il consigliere più votato, in caso di parimerito il più giovane, deve convocare entro venti giorni dalla proclamazione la prima riunione del nuovo Consiglio di Quartiere il quale eleggerà le cariche come da regolamento, di cui all'art. 4.
5. Entro i successivi 10 giorni, di cui al comma precedente, dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio, la composizione del Consiglio di Quartiere/frazione.
6. Per i giorni delle votazioni, il Consiglio Direttivo uscente istituisce il Seggio Elettorale presso la sede del Comitato di Quartiere/frazione o in un altro luogo, al chiuso o all'aperto, ricadente nel territorio del quartiere/frazione, garantendo la piena accessibilità agli elettori e assicurando il diritto di voto. Il seggio è composto da almeno quattro elettori maggiorenni non candidati (dovranno presidiare il seggio anche a rotazione. Garantendo una presenza costante minima di 2 persone), che sono chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente, di Segretario e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale. Le elezioni dovranno svolgersi nei giorni di sabato e/o domenica a discrezione del comitato di quartiere garantendo almeno un'apertura del seggio di almeno 12 ore anche non continuative nei giorni indicati. Gli orari di apertura del seggio dovranno essere adeguatamente pubblicizzati e comunicati alla Consulta e al Comune entro 30 giorni dalla data delle elezioni.
7. Gli elettori (i residenti nel quartiere/frazione stesso, nonché gli esercenti di una attività economica operante nel quartiere ed i legali rappresentanti delle associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato aventi sede nel quartiere, purché maggiori di 16 anni), devono presentarsi al seggio con un valido documento d'identità attestante il possesso dei requisiti previsti. Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dai componenti del Seggio.
8. Le votazioni si svolgono nel rispetto del principio di segretezza del voto. A ciascun elettore viene consegnata un'unica scheda dove sono indicati i nomi e cognomi dei candidati. Pena la nullità della scheda e del voto, si vota esprimendo al massimo 3 preferenze, garantendo la diversità di genere.
9. Compiuto lo scrutinio, il Presidente del Seggio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti del seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio Comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di quartiere/frazione, entro le 72 ore dallo scrutinio. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti il Direttivo. A parità di voti prevarrà il più giovane.
10. Il verbale delle votazioni, la lista dei candidati e le schede votate, bianche e nulle utilizzate per il voto vanno conservate dal presidente.

Art. 7 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. Non possono essere candidati a far parte del Consiglio di Quartiere coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. 235/2012.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
3. La carica di componente del Consiglio di Quartiere è incompatibile con quelle di Consigliere o Assessore del Comune di Cuneo, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, di Sindaco della città di Cuneo, Presidente della Provincia di Cuneo o della Regione Piemonte, di componente del Parlamento nazionale.
4. I Consiglieri di Quartiere, al momento dell'insediamento alle cariche di cui al comma precedente, decadono automaticamente dal loro incarico e sono tenuti a darne comunicazione formale al proprio Comitato di Quartiere entro 48 ore.
5. La carica di componente del Consiglio di Quartiere è altresì incompatibile con l'incarico di componente di altro Consiglio di Quartiere, di componente designato dal Comune nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle aziende partecipate dal Comune stesso, nonché con lo svolgimento della funzione di segretario o coordinatore o comunque con l'essere titolare di un potere di rappresentanza esterna politica o amministrativa formalmente assegnato a livello cittadino, zonale, provinciale, regionale o nazionale, di un partito o formazione politica presente nel Parlamento nazionale, nel Consiglio regionale del Piemonte, nel Consiglio provinciale della Provincia di Cuneo o nel Consiglio comunale cittadino.
6. La mancanza dei requisiti di eleggibilità di cui al secondo comma dell'art. 5, la presenza di cause di ineleggibilità di cui al comma 1 o delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo comportano la nullità dell'eventuale elezione del soggetto ineleggibile o incompatibile, la sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità o esistenza di cause di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica, in entrambi i casi con surroga a favore del primo dei candidati non eletti.

Art. 8 - Il Consiglio di Quartiere/frazione

1. Il Consiglio di Quartiere/frazione è composto dai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ed ha una durata in carica di 4 anni. I membri in carica possono essere rieletti.
2. Il Consiglio di Quartiere/frazione rimane in carica ed esercita le sue funzioni fino alla riunione del nuovo Consiglio previsto dall'art. 6.3. Qualora si verifichi la morte, il trasferimento in un altro quartiere o frazione o le dimissioni di un consigliere, subentrerà nella carica il primo dei candidati non eletti, a parità di voti subentrerà il più giovane. Se a causa degli eventi indicati venga meno oltre la metà dei componenti, il Consiglio dovrà essere rinnovato.
3. Nel caso in cui il numero dei componenti del comitato fosse minore a 5 il comitato stesso decadrà. Si potranno in tal caso indire elezioni straordinarie seguendo sempre la modalità disciplinata da questo regolamento all'art. 6. Il nuovo comitato scadrà sempre con il riferimento all'art. 19 richiamato.

Art. 9 - Il Presidente del Consiglio di Quartiere/Frazione

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere/Frazione viene eletto dal Consiglio a scrutinio segreto o a votazione palese ed a maggioranza assoluta fra i suoi membri nella prima seduta, convocata ai

sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 e presieduta dal Consigliere più anziano d'età, che svolgerà le funzioni del Presidente fino all'elezione di quest'ultimo. Qualora nessuno ottenesse la maggioranza assoluta nelle prime due votazioni, alla terza votazione sarà eletto colui il quale avrà ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dai Consiglieri.

2. Il Presidente in carica può essere eletto per non più di due mandati consecutivi a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento. Qualora la figura del Presidente, per qualsiasi motivo, venga a mancare, il Consiglio rimane in carica e deve provvedere alla elezione di un nuovo Presidente entro 20 giorni, sotto la presidenza provvisoria del vice presidente.

CAPO IV – FUNZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE/FRAZIONE

Art. 10 - Generalità

La partecipazione del Comitato di Quartiere/Frazione alle scelte amministrative dell'Ente Locale avviene:

- a) Mediante l'esercizio della funzione consultiva;
- b) Mediante l'esercizio dei poteri di iniziativa.

Art. 11 - Funzione Consultiva

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di interpellare il Comitato di Quartiere/Frazione relativamente agli interventi che riguardano direttamente o indirettamente l'ambito territoriale del proprio Quartiere/Frazione tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: varianti sostanziali al PRGC, opere di urbanizzazioni importanti, piani di viabilità, e commerciali.

Art. 12 - Poteri di iniziativa

I Comitati potranno inoltrare all'amministrazione istanze, segnalazioni, richieste e proposte su questioni di interesse della comunità che rappresentano e l'Amministrazione dovrà fornire risposte sulla fattibilità degli interventi entro un termine di 60 gg, dalla loro proposizione.

Art. 13 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. I Comitati di Quartiere/Frazione hanno come referente il Sindaco o un suo delegato, facente parte degli amministratori comunali.
2. Copia dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, deve essere inviata ai Comitati di Quartiere/ Frazione.
3. La Sede dei Comitati di Quartiere/Frazione è fissata nei locali di proprietà dell'Amministrazione comunale se disponibili all'interno dei Quartiere/Frazione. Nel caso in cui non fossero presenti locali idonei l'Amministrazione riconoscerà un contributo a parziale copertura delle spese per l'utilizzo della sede che il comitato si impegna di individuare.
4. I singoli Quartieri dispongono di una email istituzionale assegnata dall'amministrazione comunale.

CAPO V – CONSULTA DEI QUARTIERI E FRAZIONI

Art. 14 - Definizioni e compiti

1. Al fine di coordinare al meglio i rapporti tra i Comitati di Quartiere/Frazioni e l'Amministrazione Comunale, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è istituita la Consulta dei Presidenti dei Comitati di Quartiere/Frazioni. Il Sindaco o un suo delegato, facente parte degli amministratori comunali provvede alla convocazione della Consulta dei Presidenti di regola, almeno due volte l'anno e ogni qual volta si renda necessario.
2. La Consulta può convocarsi su richiesta di almeno 2/3 dei Presidenti dei Comitati di Quartiere/Frazione.
3. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo che favorisce la comunicazione e la collaborazione dei quartieri tra di loro e tra i quartieri e l'Amministrazione Comunale.
4. La Consulta esercita le seguenti funzioni:
 - a. Garantisce il rispetto del presente regolamento.
 - b. Sottopone all'Amministrazione proposte di carattere generale, culturale ed informativo sui temi che interessano la comunità.
 - c. Avanza proposte di carattere generale e interventi per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi nel Quartiere/Frazione;
 - d. Collabora, su richiesta dell'Amministrazione, a tavoli che abbiano interesse diretto sui Quartieri.
 - e. Può farsi promotrice di iniziative e manifestazioni di interesse generale volte a diffondere o a promuovere la conoscenza delle varie realtà locali nonché l'immagine dei singoli Quartieri o dell'intero territorio comunale;
 - f. La Consulta in accordo con i comitati, indice le elezioni e collabora all'organizzazione e alla pubblicizzazione dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione.

Art. 15 - Composizione della Consulta

1. La Consulta dei Comitati di Quartiere/Frazione è costituita dai Presidenti dei Comitati di Quartiere/Frazione.
2. Ai lavori della Consulta, qualora necessario e per le materie di propria competenza, possono essere chiamati a partecipare il Sindaco o gli Assessori.

Art. 16 - Funzionamento

1. Per un suo miglior funzionamento la Consulta dei comitati di Quartiere/Frazione, elegge al suo interno un coordinatore e tre Vice coordinatori, con il compito di rappresentare tre vaste aree omogenee e precisamente: altipiano, frazioni lato Stura e lato Gesso come da planimetria allegata. Essi potranno riunirsi separatamente per risolvere specifiche problematiche di area che dovranno sempre essere ratificate dalla Consulta generale. I vice coordinatori assisteranno ed in caso di impedimento sostituiranno il coordinatore eletto.
2. Le cariche elettive del precedente comma 1 restano in carico 4 anni e per non più di due mandati.

3. Il coordinatore può essere revocato su proposta di almeno 1/3 dei componenti della Consulta. La revoca del coordinatore risulta efficace se è votata a maggioranza assoluta di tutti i membri (50% dei membri della consulta + 1).
4. Il coordinatore\la coordinatrice avrà i seguenti compiti:
 - convocare la Consulta;
 - comunicare l'ordine del giorno delle riunioni della Consulta;
 - coordinare i lavori della Consulta;
 - dare piena informazione, in collaborazione con le altre cariche elettive, dell'attività della Consulta nell'esercizio delle funzioni stabilite all'articolo 14 comma 3.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Interventi in Commissione

Così come previsto dall'art. 31 Comma 3 dello Statuto Comunale i presidenti delle commissioni potranno (in caso di argomenti inerenti il quartiere o la frazione) convocare o concedere la parola durante i lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti ad un rappresentante del Comitato affinché possa esprimere la valutazione del Comitato senza diritto di voto.

Art. 18 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale dovrà contribuire alle spese gestionali dei Comitati con criteri di equità tra i comitati.

Art. 19 - Norma transitoria

Nella sua prima applicazione del presente regolamento tutti i comitati scadranno alla data del 31 Luglio 2026 al fine di unificare le scadenze e poter predisporre nuove elezioni. I comitati restano comunque in carica fino alle elezioni che dovranno essere indette entro i successivi 90 giorni. Tutti i comitati attualmente esistenti resteranno in carica fino al 31/07/2026. In tale data decadono tutti i Comitati indipendentemente da quanto tempo sono stati eletti e andranno a nuove elezioni uniche nella data concordata.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.



- CENTRO STORICO
- CUNEO CENTRO
- CUNEO NUOVA
- GRAMSCI
- DONATELLO
- SAN PAOLO

